



TRIBUNALE DI PISA

Il Presidente del Tribunale dott.ssa Maria Giuliana Civinini,

Visto il D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 “Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia” convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 2010 n.24, che, all’art. 4 comma 1, affida ad un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, il compito di individuare le “regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n 82 e successive modificazioni”;

Visto il Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n 83 Codice dell'Amministrazione Digitale CAD che definisce le regole per la formazione, archiviazione e la trasmissione dei documenti informatici;

Visto il Decreto-legge 18 ottobre 2012 n 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n 221, contenente le disposizioni normative in merito al Processo civile telematico e che dispone l’obbligatorietà delle comunicazioni e delle notificazioni di cancelleria, le notifiche telematiche a cura degli avvocati e il domicilio digitale;

Visto il DM 21 febbraio 2011 n 44 Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n 193 riguardante i depositi telematici, i registri di cancelleria e il registro generale degli indirizzi telematici REGINDE;

Visto il provvedimento del 16 aprile 2014, come modificato dal successivo provvedimento del 26 luglio 2021, comprensivo delle disposizioni tecniche attuative del precedente decreto ministeriale;

Visto il D.L. 179/2012, artt. 16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, introduttivo dell’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti endoprocessuali;

Vista la necessità, ulteriormente ribadita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di digitalizzare gli atti non nativi digitali e di inserirli nei sistemi gestionali del processo civile telematico, nell’ottica di rendere completamente fruibili fascicoli esclusivamente cartacei o ibridi;

Ritenuto che una collaborazione da parte dei difensori che hanno ancora fascicoli cartacei possa contribuire a rendere più efficace e celere l’esercizio dell’azione giurisdizionale;

CHIEDE

che i difensori che abbiano o che abbiano avuto un procedimento pendente presso il Tribunale di Pisa, provvedano a caricare in PCT i fascicoli di parte cartacei non ancora presenti su SICID.

Il Presidente
Maria Giuliana Civinini